

# CONDIZIONI GENERALI COMMERCIALI PER LE PROVE SUI PRODOTTI

IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH. Versione 5/97

<b>1. ASPETTI FONDAMENTALI</b>	<b>1</b>
Ambito di validità, scopo della prova sui prodotti, foro competente, protezione dei dati	
<b>2. TIPI DI PROVE</b>	<b>1</b>
Presentazione, prima prova, prova successiva	
<b>3. ESECUZIONE DELLE PROVE</b>	<b>2</b>
Direttive, provini, obbligo di riservatezza, direttive di pubblicità, conclusione anticipata della prova, esito positivo	
<b>4. MARCHIO DI PROVA IBO</b>	<b>3</b>
Utilizzo del marchio di prova IBO, diritto alla pubblicazione, diritto di godimento	
<b>5. OFFERTE, PREZZI E PAGAMENTO</b>	<b>3</b>
Offerte, spese di prova aggiuntive, costi aggiuntivi, acconto, termine di pagamento	
<b>6. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE</b>	<b>4</b>
Disposizioni penali, utilizzo del marchio di prova da parte di terzi, variazione dell'oggetto della prova, responsabilità e garanzia, Critiche e osservazioni, copyright	

## 1.ASPETTI FONDAMENTALI

### 1.1.Ambito di validità

Le presenti condizioni commerciali sono la base per la stipula di contratti fra l'IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH (a seguire "IBO") e il partner contrattuale (a seguire il "committente"). Dette condizioni regolano lo svolgimento della prova del prodotto, l'acquisto del marchio di prova IBO nonché il suo utilizzo da parte del committente.

Le presenti condizioni trovano applicazione fintanto che IBO non consegna una nuova versione delle presenti condizioni generali e salvo diversi accordi espressi scritti tra i partner commerciali. In caso di dubbi trovano applicazione le norme austriache Ö-Normen pertinenti, se le presenti condizioni generali come pure eventuali disposizioni aggiuntive non regolano determinati aspetti. La presente versione delle "Condizioni Generali commerciali" sostituisce tutte le precedenti.

Oggetto della prova possono essere tutti i prodotti fabbricati dal committente, come pure i servizi, sistemi, progetti ecc. offerti, a seguire "Prodotto", in casi particolari "Prodotto da testare" oppure "Prodotto testato" ad avvenuta prova con esito positivo. I singoli articoli o i campioni dei prodotti da testare, consegnati a IBO ai fini della prova, vengono definiti a seguire "provini".

### 1.2.Scopo della prova sui prodotti

Il senso e lo scopo della prova di bioedilizia sui prodotti è testare il prodotto secondo i criteri di IBO e riassumere il risultato in un verbale di prova e in un giudizio riepilogativo. Se il giudizio è positivo, al prodotto testato viene assegnato il marchio di prova IBO, e il committente può definirlo e commercializzarlo come "testato da IBO". I prodotti contrassegnati con il marchio di prova IBO vengono fortemente raccomandati da IBO nelle sue pubblicazioni e nella sua attività di consulenza. Il relativo verbale di prova viene messo a disposizione del servizio di consulenza IBO.

### 1.3.Foro competente

In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o in caso di controversie, foro competente è Vienna. Trova sempre applicazione il diritto materiale austriaco.

### 1.4.Protezione dei dati

Il committente acconsente che i dati che lo riguardano e resi noti nell'ambito del presente rapporto contrattuale vengano elaborati con procedura automatica. Inoltre IBO ha il diritto di utilizzare tali dati per scopi di ricerca.

## 2.TIPOLOGIE DI PROVE

Le fasi previste sono: presentazione, prima prova e prova successiva. Tutti i tipi di prove sono soggetti ad addebito. Con la trasmissione dell'ordine, il committente riconosce sia i criteri di IBO per l'esecuzione della prova, sia il relativo risultato. Il committente rinuncia quindi a qualsiasi impugnazione dei giudizi delle prove.

### 2.1.Presentazione

Prima della prima prova IBO deve decidere in merito all'idoneità del prodotto ai test, nel corso di una procedura di presentazione standardizzata. In questa fase le informazioni messe a disposizione dal committente vengono esaminate, e ne viene verificata la completezza. In base a queste informazioni viene decisa l'ammissione alla prima prova; l'esecuzione e la durata delle prove vengono stimate in un preventivo di spesa. L'elaborazione della presentazione avviene dopo la domanda di registrazione da parte del committente.

Dopo l'analisi del materiale informativo messo a disposizione dal committente in fase di registrazione, IBO elabora un questionario specifico per il prodotto, al quale il committente deve rispondere nel modo più rapido (comunque almeno entro tre mesi) e completo possibile. Nel corso della procedura di presentazione standardizzata non è possibile una consulenza articolata a causa dei calcoli ristretti. I colloqui di durata superiore (della durata complessiva di oltre 1/2 ora) relativi al questionario vengono addebitati a parte secondo il tariffario degli architetti (a seguire GOA).

Dopo che il committente ha risposto al questionario, IBO valuta - secondo i criteri IBO - l'idoneità alle prove del prodotto e quindi l'ammissione alla prima prova per il conseguimento del marchio di prova IBO oppure comunica il rifiuto del prodotto. Se IBO ritiene il prodotto idoneo ai test, vengono esaminati i documenti o le perizie necessari per la prima prova da fornirsi a cura del committente, i campioni da mettere a disposizione; viene anche redatto un preventivo di spesa e un calendario per l'esecuzione delle prove sul prodotto. Se un prodotto è idoneo ai test viene deciso esclusivamente da IBO e il committente non ha alcun diritto giuridico.

### 2.2.Prima prova

La prima prova può iniziare non appena vengono soddisfatti i presupposti a seguire:

- Definizione dell'idoneità ai test e consegna dell'offerta nel corso della presentazione da parte di IBO;
- Conferma d'ordine scritta da parte di IBO;

- Ricevimento di tutti i documenti menzionati nell'offerta;
- Soddisfazione di tutti i criteri tecnici, commerciali e finanziari (ad es. anticipo).

Dopo l'esito positivo della prima prova, al prodotto del committente viene assegnato il marchio di prova IBO, valido per 2 anni.

### 2.3. Prova successiva

Se la prima prova ha esito positivo, per gli anni a seguire è prevista l'esecuzione di prove successive a cadenza annuale. In sostanza, una prova successiva comprende le stesse fasi della prima prova, tuttavia la portata e il dispendio sono minori (questo vale solo se ad un prodotto non sono state apportate modifiche oppure le modifiche apportate sono lievi).

## 3. ESECUZIONE DELLE PROVE

### 3.1. Direttive

L'esecuzione delle prove e la stesura dei verbali di prova avvengono in base alle direttive interne IBO, riconosciute dal committente con la trasmissione dell'incarico.

La prova può comprendere i seguenti settori: fisica delle costruzioni, tossicologia, ecologia, comportamento elettrostatico, informazioni sul prodotto e direttive di applicazione, procedura di prova di carattere biomedico, estetica e altri fattori di rilievo per il singolo prodotto. Il verbale di prova riepiloga i risultati delle singole prove in un unico giudizio.

Le indicazioni del verbale di prova vengono stilate al meglio delle conoscenze, tenendo conto di tutte le informazioni messe a disposizione di IBO. Le informazioni specifiche sul prodotto si riferiscono ai dati e ai documenti messi a disposizione dal committente, facendo ricorso anche agli attestati di prova di enti di prova autorizzati dallo Stato, oppure ai campioni esaminati da IBO. IBO riceve le informazioni per l'esecuzione delle prove esclusivamente dal committente. Il committente deve occuparsi dei contatti con eventuali terzi, ad es. con ditte fornitrici. Se tuttavia il committente desidera che sia IBO ad occuparsi dei contatti con terzi, questi vengono curati dietro rimborso spese (secondo GOA).

### 3.2. Proveni

I provini richiesti devono essere messi a disposizione di IBO, franco domicilio e gratuitamente. Su richiesta di IBO il committente deve consentire un prelievo gratuito di campioni dai punti di vendita e di stoccaggio abituali del prodotto.

I provini forniti diventano di proprietà di IBO, che può disporne liberamente e senza limiti. Se la prova è possibile solo su cose che rimangono in possesso del committente, IBO non risponde dei danni causati ai provini, a condizione che questi non siano imputabili ad una sua grave negligenza. In particolare, IBO non risponde dei danni normalmente o necessariamente correlati all'esecuzione delle prove.

### 3.3. Obbligo di riservatezza

IBO si impegna, se richiesto dal committente, a mantenere segreto l'incarico e le conoscenze acquisite durante l'esecuzione dello stesso, specialmente in relazione a informazioni aziendali e commerciali del committente, come pure ad estendere questo obbligo a tutti i propri ausiliari.

IBO ha il diritto di utilizzare in proprie pubblicazioni le conoscenze derivanti dalle prove sopra citate nell'interesse scientifico o generale. In caso di esito negativo della prova, ovviamente non saranno citati nomi di prodotti, fabbricanti o rivenditori.

Le informazioni contenute in un verbale di prova positivo non sono soggette alla riservatezza.

### 3.4. Direttive di pubblicità

Non è contemplato l'utilizzo pubblicitario del fatto che IBO stia eseguendo delle prove, ad esempio con l'espressione "E' in corso la prova del nostro prodotto". L'utilizzo pubblicitario di IBO e del suo lavoro di prove è consentito solamente a prova avvenuta e dopo l'assegnazione del marchio di prova IBO (si veda il punto 4).

### 3.5. Conclusione anticipata della prova

IBO ha il diritto di recedere dal contratto se il committente non adempie, nonostante debiti solleciti, ai propri obblighi di collaborazione, in particolare alla consegna di tutti i documenti, i provini, i campioni e le autorizzazioni necessari per la prova.

Se al momento di un'eventuale interruzione della prova sono disponibili singoli verbali di prova parziali, questi vengono consegnati al committente e addebitati per intero. Per le prove parziali non portate a termine il committente deve pagare i 2/3 dell'importo dell'incarico.

Se IBO è in ritardo con l'esecuzione delle prove, il committente ha il diritto di recedere dal contratto dopo la scadenza di una proroga della durata del termine concordato in origine, con esclusione di eventuali richieste d'indennizzo. In questo caso avviene un addebito preciso di tutto il lavoro eseguito fino a quella data.

### 3.6. Esito positivo

Se il prodotto è conforme alle direttive di prova IBO, la prova si conclude con un verbale di prova. Questo comprende l'assegnazione del marchio di prova e i risultati delle singole prove eseguite, come anche il giudizio riepilogativo.

## **4. MARCHIO DI PROVA IBO**

### **4.1. Utilizzo del marchio di prova IBO**

In caso di esito positivo della prova, al prodotto viene assegnato il marchio di prova IBO per la durata di un anno (2 anni dopo la prima prova). Durante questo periodo il committente ha il diritto di utilizzare il marchio di prova IBO per il prodotto testato.

In relazione al diritto di applicare il marchio di prova, il committente può designare il prodotto testato come "TESTATO DALL'ÖSTERREICHISCHEN INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE UND -ÖKOLOGIE". Le varianti di utilizzo del marchio di prova devono rifarsi al senso di questa formula. La formula "raccomandato da IBO" non può essere utilizzata per scopi pubblicitari.

Il proseguimento dell'autorizzazione dipende dalle prove successive annuali a cura di IBO. Il committente può utilizzare il marchio di prova IBO solo per i prodotti testati. E' espressamente vietato un impiego del marchio di prova IBO da parte del committente tale da creare confusione con prodotti non testati. Devono essere inviate a IBO copie dei documenti pubblicitari impiegati. Una partecipazione di IBO alla creazione della documentazione pubblicitaria connessa all'uso del marchio di prova avviene solo dietro rimborso spese (secondo GOA).

### **4.2. Diritto alla pubblicazione**

I risultati della prova come pure un breve riepilogo redatto da IBO possono essere pubblicati dal committente solo in versione integrale riportando il nome di IBO e la durata in anni della prova eseguita. Eventuali pubblicazioni parziali o estratti devono essere indicati come tali e necessitano dell'autorizzazione scritta preventiva di IBO. Per eventuali terzi esterni interessati la presa visione del verbale di prova deve essere garantita GRATUITAMENTE se il committente utilizza per fini commerciali il marchio di prova, il verbale di prova o una sua versione ridotta oppure tutte le dichiarazioni connesse alla prova.

Per l'utilizzo pubblicitario del verbale di prova trovano applicazione anche le disposizioni di cui al punto 4.1. Non è consentito l'utilizzo pubblicitario di verbali di prova scaduti.

### **4.3. Diritto di godimento**

Presupposto per l'utilizzo pubblicitario del marchio di prova, del verbale di prova come anche di diciture come "il prodotto è testato da IBO" è il pagamento annuale di un diritto di godimento. L'importo di questo diritto viene calcolato in base al numero dei prodotti del committente testati e definito annualmente da IBO.

## **5. OFFERTE, PREZZI E PAGAMENTO**

### **5.1. Offerte**

Le offerte di IBO non sono vincolanti.

I prezzi offerti si riferiscono al momento della presentazione dell'offerta e sono valide per 3 mesi.

### **5.2. Spese di prova aggiuntive**

Qualora eventuali prove parziali aggiuntive non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta si rivelassero assolutamente necessarie ai fini della prova, IBO provvederà ad elaborare immediatamente un'offerta aggiuntiva. In tal caso il committente può scegliere se accettare l'estensione dell'incarico oppure revocare l'incarico previo saldo delle spese di prova sostenute fino a quel momento.

### **5.3. Costi aggiuntivi**

Le visite presso ditte o stabilimenti, nonché eventuali consulenze non previste dall'incarico di prova (ad esempio consulenza per l'elaborazione della documentazione pubblicitaria) avvengono dietro rimborso spese adeguato.

### **5.4. Acconto**

Alla trasmissione dell'incarico deve essere versato 1/3 della somma definita. IBO può recedere dal contratto se il committente non versa l'acconto concordato entro 4 settimane dalla trasmissione dell'incarico scritto.

### **5.5. Termine di pagamento**

Il termine per il pagamento è di 10 giorni, netto.

## **6. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

### **6.1. Disposizioni penali**

Un utilizzo non conforme al contratto del logo IBO, del marchio di prova IBO oppure del verbale di prova comporta una sanzione contrattuale (penale) pari a € 50.000,-, da pagarsi a cura del committente a IBO entro 14 giorni dalla richiesta scritta. In caso di violazione ripetuta, la penale deve essere pagata per ogni violazione del contratto. In questi casi non ha importanza se la colpa della violazione è imputabile al committente. Quest'ultimo può prevenire la sanzione presentando la comprova che tale violazione non rientra nella sua sfera (a tale proposito si veda anche il punto 6.2).

Senza pregiudizio di ciò, nel caso di pubblicazione di affermazioni inopportune/non autorizzate riguardanti il nome di IBO, il suo logo o il marchio di prova, IBO ha diritto ad eseguire una rettifica a spese del committente; questo deve avvenire in un modo ritenuto consono da IBO e che permetta a questo di chiarirsi con la categoria di consumatori interessata. Sono fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni o azioni negatorie.

In caso di abuso IBO può revocare il marchio di prova in qualsiasi momento.

### **6.2 Utilizzo del marchio di prova da parte di terzi**

Per partner del committente si intendono le categorie a seguire: partner commerciali ed ausiliari per la vendita e/o l'utilizzo del prodotto, ma anche in senso esteso associazioni di categoria, gruppi di interessi e di lavoro, giornalini aziendali e riviste specializzati, come pure dipendenti, rappresentanti e agenzie pubblicitarie.

Tutte le disposizioni relative all'utilizzo conforme al contratto del marchio di prova IBO, della formula "testato da IBO" come pure all'utilizzo pubblicitario del verbale di prova da parte del committente trovano applicazione anche per i partner di quest'ultimo. Il committente si impegna a vincolare i propri partner a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni qui citate in relazione all'utilizzo conforme al contratto. In particolare ai partner devono essere trasmesse le direttive per l'utilizzo conforme al contratto in una modalità adeguata (ad esempio tramite le presenti condizioni commerciali).

Il committente risponde dell'utilizzo conforme al contratto del lavoro svolto da IBO e del marchio di prova IBO da parte dei propri partner. Le disposizioni penali sono da applicarsi al committente anche se l'utilizzo non conforme al contratto è da imputarsi ai suoi partner.

In tutti i casi sopra citati il committente è tenuto a comunicare a IBO il nome e l'indirizzo esatti dei responsabili della violazione e a fare tutto il possibile per chiarire la violazione. Il punto 6.1 è da applicarsi senza limitazioni.

### **6.3. Variazione dell'oggetto della prova**

Il committente si impegna a rendere note a IBO le variazioni previste sul prodotto o al processo di produzione in tempo utile, tuttavia al più tardi al momento dell'introduzione sul mercato.

In caso di modifiche apportate durante una prova in corso, le spese della prova verranno ricalcolate. Se la modifica viene apportata prima della seguente prova successiva, anche questa deve essere ricalcolata.

Se invece il carattere dell'oggetto di prova varia in maniera sostanziale dal punto di vista di IBO, tutte le prove in corso a carico del committente vengono interrotte e l'oggetto della prova deve essere nuovamente presentato.

### **6.4. Responsabilità e garanzia**

Il committente risponde di tutti i danni causati a IBO da una dichiarazione errata del prodotto in termini di caratteristiche, composizione e utilizzo del provino oppure a causa di una violazione di altri obblighi, in particolare l'autorizzazione delle autorità e il consenso di terzi. Il committente deve esonerare IBO da qualsiasi rivendicazione di terzi.

Si escludono espressamente eventuali diritti di garanzia ed altri diritti d'indennizzo relativi all'esecuzione delle prove ed ai verbali di prova.

Oltre all'utilizzo del marchio di prova, non possono essere avanzati altri diritti dalla prova di IBO né dal relativo verbale di prova. La prova di IBO nonché i relativi verbali di prova non possono sostituire gli attestati di prova specifici di enti di prova autorizzati dallo Stato oppure le prove e le autorizzazioni prescritte d'ufficio.

Nota relativa alla legge sulla responsabilità prodotto: IBO non si assume alcuna responsabilità per qualunque danno di natura tecnologica o connesso alla produzione insorto a causa dell'impiego adeguato o anche inadeguato del prodotto testato. Lo stesso vale per l'interpretazione e l'applicazione del verbale di prova. L'enumerazione di tutti i potenziali pericoli avviene in base alle informazioni messe a disposizione di IBO al momento della prova. Pertanto questa enumerazione - come per ogni lavoro scientifico - non potrà mai essere completa. IBO non si assume alcuna responsabilità le conseguenze dovute alla mancata definizione dell'origine del danno. I consumatori devono valutare l'idoneità dei consigli rivolti ai consumatori mediante applicazioni concrete. IBO esclude qualsiasi responsabilità per qualunque conseguenza derivante dalla pubblicazione parziale, incompleta o non pertinente del verbale di prova.

Il committente prende atto di quanto sopra citato e deve tenerne conto per la pubblicazione del verbale di prova. In caso di pubblicazioni, quanto illustrato deve essere indicato in maniera esplicita.

### **6.5. Critiche, osservazioni**

Eventuali denunce di vizi devono essere trasmesse a IBO per iscritto entro 4 settimane dal ricevimento del verbale di prova. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento.

### **6.6. Copyright**

Le offerte e i progetti, nonché i relativi disegni, disegni quotati, descrizioni e questionari ecc. sono proprietà intellettuale di IBO e non possono essere riprodotti né resi accessibili a terzi senza la sua autorizzazione. Può esserne richiesta la restituzione in ogni momento e devono essere immediatamente restituiti a IBO se l'incarico non viene trasmesso.